



Decreto n. 44 del 09/07/2018

IL SINDACO

**VISTO** l'art. 110, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce che "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

**VISTO** l'art. 83, comma 2, dello Statuto Comunale concernente la copertura di posti di qualifiche dirigenziali nell'ambito della dotazione organica mediante contratti a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento;

**RICHIAMATO** l'art. 18 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi recante la disciplina per la copertura di posti di qualifica dirigenziale e alta specializzazione previsti nella dotazione organica mediante contratto a tempo determinato;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14.07.2015, esecutiva, relativa al Piano programmatico delle assunzioni triennio 2015 – 2017 e al Piano programmatico delle assunzioni 2015 e considerato che è stata programmata l'assunzione, mediante contratto a tempo determinato di due dirigenti tecnici ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL.;

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1422 del 17.8.2015 è stata indetta la selezione per l'assunzione di n. 2 dirigenti tecnici e approvato il relativo bando di selezione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 14.10.2015 è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n.2199 del 5.11.2015 sono stati approvati i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

**RICHIAMATO** il proprio decreto n. 37 in data 16/11/2015 con il quale si era individuato nella persona del sig. Mauro Badii, classificatosi al secondo posto della graduatoria di merito nella selezione in oggetto, il soggetto con il quale stipulare

un contratto di lavoro a tempo determinato in posizione di Dirigente Tecnico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL per la durata del mandato del Sindaco e comunque per una durata non inferiore a tre anni;

**RICHIAMATO** il proprio decreto n. 56 del 18/12/2017 con il quale si era individuato – per la sostituzione del Dirigente dimissionario ing. Badii Mauro – nella persona dell'Ing. Massimo Conti il soggetto con il quale stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in posizione di Dirigente Tecnico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL.;

**ATTESO** che con decreto n. 40 del 28/06/2018 si è preso atto della rinuncia all'incarico da parte dell'Ing. Massimo Conti, terzo candidato classificato della graduatoria di merito nella selezione in oggetto;

**RICHIAMATO** il bando di selezione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1422/2015, che al punto 7, ultimo capoverso, prevedeva, qualora per qualsiasi motivo il contratto di lavoro venisse meno nel corso del mandato del Sindaco, la facoltà dello stesso di conferire nuovo incarico ad altro soggetto valutato positivamente dalla commissione, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere all'individuazione del candidato al quale conferire l'incarico in sostituzione del Dirigente dimissionario secondo l'ordine della graduatoria di merito approvata con la Determinazione sopra richiamata;

**PRESO ATTO** delle verifiche svolte dal Segretario Generale in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché di altre situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico come da nota del 04 luglio 2018;

**RITENUTO** pertanto di individuare nell'Ing. Giambattista Maria Miceli, quarto candidato classificato della graduatoria di merito nella selezione di cui sopra, il soggetto con il quale stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in posizione di Dirigente Tecnico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL per la durata del mandato del Sindaco e comunque per una durata non inferiore a tre anni;

**RICHIAMATA** a riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 478/2014) che stabilisce che “in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare

incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato.”

**EVIDENZIATO** che nell'attuale organizzazione dell'ente è da ricoprire la posizione dirigenziale di direzione del Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile come da macrostruttura dell'ente approvata con deliberazione di giunta comunale n. 265 del 26/11/2015;

**VISTA** la nota del 28/06/2018 con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, in calce alla richiesta del Segretario Generale, pari data, attesta la copertura finanziaria per far fronte alla spesa di una nuova assunzione di Dirigente tecnico ex art. 110 T.U.E.E.L.;

**VISTO** lo schema di contratto individuale, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

**DATO ATTO** che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il dott. Tommaso La Mendola Dirigente del Settore Personale, il quale ne ha curato l'istruttoria e che ne attesta la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del vigente regolamento comunale dei controlli interni;

#### **DECRETA**

- di individuare – per le motivazioni di cui in premessa – nella persona dell'Ing. Giambattista Maria Miceli, il soggetto con il quale stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in posizione di Dirigente Tecnico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL. per la durata del mandato del Sindaco e in ogni caso per la durata minima anni tre secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, sentenza n. 478/2014;
- di dare atto che alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ed al conferimento dell'incarico provvede il Sindaco, secondo lo schema che si allega al presente atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale.

Sanremo, 06/07/2018

Per attestazione di regolarità amministrativa:

Il Dirigente del Settore Personale

Dott. Tommaso La Mendola

Firmato

IL SINDACO  
Alberto Biancheri  
Firmato  
09/07/2018